



CITTA' DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 70 del 23/10/2014

Oggetto:

Adeguamento del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 90 del 2014, come sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di ottobre, a partire dalle ore 11.25, nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del Vice Segretario Generale MOLEZZI MARIA, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno nelle persone seguenti e alla presenza del Sindaco Mario OCCHIUTO:

		Pres.	Ass.
Luciano VIGNA	V.Sindaco	X	-
Davide BRUNO	Asses.	-	X
Giuseppe DE ROSE	""	-	X
Massimo LO GULLO	""	X	-
Carmine MANNA	""	X	-
Nicola MAYERA'	""	X	-
Manfredo PIAZZA	""	X	-
Rosaria SUCCURRO	""	-	X
Carmine VIZZA	""	X	-

LA GIUNTA

RITENUTA la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le determinazioni della Città;

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione (n. 81/2014) che si riporta integralmente:

STAFF AVVOCATURA COMUNALE

Proponente SCONZA LUCIO (DIRETTORE STAFF)

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 181 del 20 dicembre 2011 è stato approvato il Regolamento dell'Avvocatura del Comune di Cosenza;

- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, **all'art. 9**, integralmente riformulato in fase di conversione (rubricato: «*Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici*»), ha ridisegnato la disciplina degli onorari per le Avvocature delle P.A., prevedendo che:

«1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere

corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.»;

CONSIDERATO che risulta pertanto necessario procedere all'adeguamento del vigente Regolamento dell'Avvocatura del Comune di Cosenza alle nuove disposizioni normative;

DATO ATTO che lo schema del Regolamento adeguato alle disposizioni dell'art. 9 del decreto-legge n. 90 del 2014, come sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, è stato sottoposto alle Organizzazioni Sindacali;

Tutto ciò premesso;

VISTO l'art. 9 del decreto-legge n. 90 del 2014, come sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»;

VISTO il Regolamento adottato dal Ministro della Giustizia con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

VISTO il Codice deontologico forense, approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 2014, n. 241;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 13 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Cosenza;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni;

si propone alla Giunta comunale di deliberare,
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. Di approvare il Regolamento dell'Avvocatura del Comune di Cosenza, nel testo adeguato alle disposizioni dell'art. 9 del decreto-legge n. 90 del 2014, come sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante ed essenziale, composto di n. 17 (diciassette) articoli.

2. Di dare atto che il suddetto Regolamento sostituisce il precedente Regolamento di cui alla deliberazione giuntale n. 181 del 20 dicembre 2011, ed ogni altra disposizione con esso incompatibile.

3. Di demandare al Dirigente dell'Avvocatura Comunale l'espletamento di ogni conseguente e/o consequenziale adempimento.

4. Di disporre che il presente atto e l'unito Regolamento vengano pubblicati nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

Visto che la stessa è corredata dai pareri richiesti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:

Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:

Motivazione:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Cosenza 23/10/2014

Il Direttore di Sett./Staff

F.TO SCONZA LUCIO

RITENUTO che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento dell'Avvocatura del Comune di Cosenza, nel testo adeguato alle disposizioni dell'art. 9 del decreto-legge n. 90 del 2014, come sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante ed essenziale, composto di n. 17 (diciassette) articoli.

2. Di dare atto che il suddetto Regolamento sostituisce il precedente Regolamento di cui alla deliberazione giuntale n. 181 del 20 dicembre 2011, ed ogni altra disposizione con esso incompatibile.

3. Di demandare al Dirigente dell'Avvocatura Comunale l'espletamento di ogni conseguente e/o consequenziale adempimento.

4. Di disporre che il presente atto e l'unito Regolamento vengano pubblicati nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

Copia del presente atto e dell'unito Regolamento sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio Archivio, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a: Sindaco/Gab.; Assessori; Presidenza del Consiglio Comunale; Segretariato Generale; Direttori del I, II e III Dipartimento; Avvocatura Comunale; Dirigenti dell'Ente; Presidente del Collegio dei Revisori, nonché, a cura del Dirigente del 1° Settore: Personale - Controllo di Gestione, alle RSU e OO. SS. (area dirigenza e comparto), Settore Programmazione e Risorse Finanziarie.

La presente Delibera viene resa Immediatamente Esecutiva ai sensi dell'art. 134/4 del D.L. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO Mario OCCHIUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.TO MOLEZZI MARIA



CITTA' DI COSENZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 23/10/2014 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

. IL DIRETTORE DEL SETTORE
2 - AFFARI GENERALI

F.TO MOLEZZI MARIA

Cosenza 23/10/2014

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA -
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Cosenza 23/10/2014

F.TO MOLEZZI MARIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza _____
